

N. 9600 di Rep.

N. 7253 di Racc.

VERBALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre)

il giorno 3 (tre)

del mese di marzo

alle ore diciannove e minuti venti.

In Gropello Cairoli (PV), nella sala in Via Cairoli n. 25.

Davanti a me Dott. Giorgio BELUFFI, Notaio in Pavia ed iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, è presente il signor:

CASINGHINI Fabio Antonio, nato a Pavia il 27 agosto 1963 domiciliato per la carica presso la sede della Associazione di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo nonché legale rappresentante della associazione:

"Pubblica Assistenza GROPELLO SOCCORSO organizzazione di volontariato" (o anche in forma breve, "GROPELLO SOCCORSO ODV", con sede in Gropello Cairoli (PV), in Via Carlo Cantoni n. 18, iscritta al Registro della Regione Lombardia al n. PV-58 (atto n. 14623) in data 4 maggio 2004, codice fiscale 96045180187;

Persona

della cui identità personale io Notaio sono certo la quale

premessso

che mediante avviso scritto è stata qui convocata in via telematica, previa affissione, per questo giorno e questa ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima adunanza, l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione variazioni allo statuto in vigore come da richieste della Provincia di Pavia;

- Approvazione variazioni allo statuto in vigore come da proposte interne.

Ciò premesso, il qui presente signor CASINGHINI Fabio Antonio chiama me notaio a far constare col presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni

Io notaio aderisco alla richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la Presidenza Esso comparente su designazione unanime dei presenti ai sensi dell'art. 20 dello statuto, il quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, consta e fa constare che l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare essendo presenti n. sessantanove associati, dei sessantanove associati, di cui quaranta in proprio e ventinove per delega come da foglio presenze che previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente si allega al presente atto sub "A", (le deleghe previo controllo della regolarità vengono ritirate dal Presidente per essere conservate negli atti della Associazione) e dato atto:

- che del consiglio direttivo sono presenti: esso Comparente,

Avagliano Flavia, Bilardo Simone, Bottiroli Fabio, Muzzi Claudio, Marchetti Sergio, Fasani Daniele;

Registrato a
Pavia
il 09/03/2023
n. 3563 Serie 1T
€ 200,00

- che tutti i presenti sono ampiamente informati sugli argomenti posti in discussione e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono necessaria la modifica e l'integrazione dello statuto della associazione, approvato nella assemblea del 16 ottobre 2019. Al riguarda evidenza che al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS è stata richiesta l'eliminazione dell'istituto della cooptazione nonché la riformulazione dell'art. 38 dello statuto medesimo.

Infine il Presidente propone di modificare l'art 6 dello statuto con riguarda alle categorie di associati e l'art. 21 dello statuto prevedendo che l'assemblea straordinaria delibere con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) anzichè dei 3/4 (tre quarti), ad eccezione della delibera di scioglimento.

Indi da me Notaio viene data lettura, articolo per articolo, delle modifiche statutarie proposte ed in particolare degli articoli 6, 21, 28 e 38 dello statuto che si allega al presente atto sub "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

Si apre una breve discussione a conclusione della quale l'Assemblea della suddetta associazione udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, con voto palese per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal Presidente medesimo, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare le modifiche degli articoli 6, 21, 28 e 38, che vengono riformulati come segue:

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono "Soci ordinari" coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Il titolo di socio attivo è attribuito dal consiglio direttivo

Sono "Soci volontari" i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche

indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento del titolo di "socio volontario" è attribuito dal consiglio direttivo e prevede l'espletamento di tutti gli obblighi formativi della normativa in essere (certificazione già ottenuta o inizio del corso presso la nostra associazione)

Sono "Soci attivi" i Soci ordinari che non svolgono trasporti sanitari o in emergenza ma offrono servizi alla cittadinanza. I soci attivi hanno diritto di partecipazione alle assemblee ma non di voto. Il riconoscimento del titolo di socio attivo è attribuito dal consiglio direttivo.

I Soci ordinari iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Sono Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno erogato alla "Pubblica Assistenza GROPELLO SOCCORSO organizzazione di volontariato" un contributo particolarmente significativo, anche "una tantum", in termini di denaro o di attrezzature o di impegno personale. Il riconoscimento di Sostenitore è attribuito dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori, non essendo Soci, non hanno diritto di partecipazione o voto in Assemblea.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazioni della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto ai sensi dell'art. 21 c.c.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Revisore legale e del Collegio dei Proviviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente statuto e che delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio;

delibera, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sulla devoluzione del patrimonio, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore che operano in settori analoghi, con preferenza agli enti che operano nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

2. di conferire al Consiglio direttivo di apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo Statuto nella versione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"

L'assemblea infine conferisce mandato al Presidente del Consiglio direttivo per dare esecuzione alle sopra assunte delibere e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento di quanto deliberato, nonché tutte le necessarie facoltà per apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso i competenti uffici e registri, senza necessità di convocare ulteriormente l'assemblea dei soci, delegando altresì me Notaio per quanto di mia competenza al deposito dell'atto in oggetto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore diciannove e minuti quaranta.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione ed ammontano approssimativamente in Euro 260,00 (duecentosessanta).

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'importo di Euro 45,00 (quarantacinque).

Ho letto questo atto in assemblea al Comparente, unitamente all'allegato "B" omessa la lettura dell'allegato "A" per espressa volontà del Comparente stesso, che lo approva, conferma e con me notaio lo sottoscrive, alle ore diciannove e minuti quaranta.

Consta il presente atto di due fogli scritti con messo elettronico da persona di mia fiducia e completato a penna da me Notaio per quattro pagine e questa quinta fin qui.

Firmato

Casinghini Fabio Antonio

Giorgio Beluffi (tabellone)

ALLEGATO "A" Al NN. 9600 - 7253 DI REP.

TESSERAMENTO 2023

NR.	NOMINATIVO	MATRICOLA	PRESENTE	DELEGATO	DELEGANTE
1	AVAGLIANO FLAVIA	GSV_0069	✓		
2	BALDI FABIO	GSV_0004		BOTTIGNON FABIO	
3	BALSAMO CRISTINA	GSV_0135	✓	~~BALSAMO CRISTINA~~	
4	BERNINI CARLO	GSV_0006	✓		
5	BILARDO SIMONE	GSV_0101	✓		
6	BOTTIROLI FABIO	GSV_0008	✓		
7	BUTTAFAVA FRANCESCA	GSV_0061	✓		
8	CAMERINO UGO	GSV_0070		POCHIUTESTA MANA	
9	CARPANELLI ERCOLINO	GSV_0012		BILARDO SIMONE	
10	CARRI PAOLO MICHELE MARIA	GSV_0126		BILARDO SIMONE	
11	CASINGHINI ANDREA ANGELO	GSV_0136	✓		
12	CASINGHINI FABIO	GSV_0013	✓		
13	CASINGHINI SIRO	GSV_0014		CASINGHINI FABIO	
14	CASTOLDI GIANFRANCO	GSV_0137	✓		
15	CAVALLOTTI ANDREA	GSV_0017		MANCINI SERGIO	
16	CHIARI ROBERTO	GSV_0079	✓	~~CHIARI ROBERTO~~	
17	DANELLI ANTONELLA	GSV_0102		MANCINI SERGIO	
18	DE PAOLI MARISA	GSV_0022		GIORGIO PATRIZIA	
19	DELISO ENZO	GSV_0127		GIORGIO PATRIZIA	
20	DI TULLIO MATTEO	GSV_0138	✓		
21	DI TULLIO PASQUALINA	GSV_0139	✓		
22	FASANI DANIELE	GSV_0103	✓		
23	FLEBA MARIANNA	GSV_0129	✓		
24	FOLINO RICCARDO	GSV_0140	✓		
25	FULLE ERIKA	GSV_0141	✓		
26	GABETTA FABIO	GSV_0024		NECCHI ROBERTO	

Confermato

✓

NR.	NOMINATIVO	MATRICOLA	PRESENTE	DELEGATO	DELEGANTE
57	RINALDI MARCO	GSV_0049	V		
58	ROMANO ELISA	GSV_0133	V		
59	SANTAGOSTINO ERNESTO	GSV_0117		BALSANO CRISTINA	
60	SCINALDI MARINELLA	GSV_0145		BALSANO CRISTINA	
61	SORZINI VALTER	GSV_0052	V		
62	SPARTA' SANTINO	GSV_0146	V		
63	TOMASONI GIACOMO	GSV_0147	V		
64	TRAVERSO TIZIANA	GSV_0055		CASTOLDI GIUSEPPE	
65	VECCHI ROBERTO	GSV_0056	V	~~CASTOLDI GIUSEPPE~~	
66	VETTORELLO GIOVANNA	GSV_0074		CASTOLDI GIUSEPPE	
67	VINOTTI MANUEL	GSV_0119		GIANNI CHIARA	
68	VOLPI LUCA	GSV_0059		AUGLIANO FRAVIA	
69	VOLPI MARCO	GSV_0148		RIVARDI MARCO	

40 23

originale del D.O.

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" AI NN. 9600 -7253 DI REP.

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza GROPELLO SOCCORSO organizzazione di volontariato" (o anche in forma breve, "GROPELLO SOCCORSO ODV") con sede in Gropello Cairoli, Via Cantoni n. 18, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una faccina sorridente con microfono auricolare.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, che è da intendersi come prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore socia-

le, sanitario e in quello culturale;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera "a" del Codice del Terzo Settore);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera "b" del Codice del Terzo Settore);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lettera "c" del Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5 lettera "i" del Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'associazione attua le attività sopra elencate fornendo interventi e prestazioni sanitarie, servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza, servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza, gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali, servizi di guardia medica e ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche, donazione di sangue e organi, iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, il tutto con le modalità previste dalla legge.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati

rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono "Soci ordinari" coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Il titolo di socio attivo è attribuito dal consiglio direttivo

Sono "Soci volontari" i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento del titolo di "socio volontario" è attribuito dal consiglio direttivo e prevede l'espletamento di tutti gli obblighi formativi della normativa in essere (certificazione già ottenuta o inizio del corso presso la nostra associazione)

Sono "Soci attivi" i Soci ordinari che non svolgono trasporti sanitari o in emergenza ma offrono servizi alla cittadinanza. I soci attivi hanno diritto di partecipazione alle assemblee ma non di voto. Il riconoscimento del titolo di socio attivo è attribuito dal consiglio direttivo.

I Soci ordinari iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere

eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Sono Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno erogato alla "Pubblica Assistenza GROPELLO SOCCORSO organizzazione di volontariato" un contributo particolarmente significativo, anche "una tantum", in termini di denaro o di attrezzature o di impegno personale. Il riconoscimento di Sostenitore è attribuito dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori, non essendo Soci, non hanno diritto di partecipazione o voto in Assemblea.

Art. 7 - Diritti dei soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri dei soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di Socio per recesso il socio che abbia dato comuni-

cazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, che opera anche ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, se obbligatorio per legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la

deliberazione riguarda singole persone, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazioni della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto ai sensi dell'art. 21 c.c.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
 - h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k. delibera sulla esclusione degli associati;
 - l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
 - n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;
- L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. sulle modifiche dello statuto sociale;

- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di

interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio direttivo stesso, segretario, tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo opera anche ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'organo di controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il libro degli associati;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:
 - a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente statuto e che delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio;
- delibera, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sulla devoluzione del patrimonio, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore che operano in settori analoghi, con preferenza agli enti che operano nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato

Casinghini Fabio Antonio

Giorgio Beluffi (tabellone)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Giorgio Beluffi**, Notaio in Pavia (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Pavia lì, 22 marzo 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Giorgio Beluffi